



## Promozione della comprensione tra le comunità linguistiche per il periodo 2023–2024

### Guida pratica per il sostegno a organizzazioni e istituzioni

Il plurilinguismo è una delle principali peculiarità della Svizzera. La comprensione tra le comunità linguistiche gioca pertanto un ruolo molto importante.

Il sostegno della Confederazione alle organizzazioni e alle istituzioni che promuovono la comprensione tra le comunità linguistiche si basa:

- sull'articolo 18 lettera b della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (legge sulle lingue, LLing; RS 441.1), e
- sull'articolo 14 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (ordinanza sulle lingue, OLing; RS 441.11). L'articolo definisce le condizioni e i criteri applicabili per valutare le domande presentate.

Il sostegno dell'Ufficio federale della cultura (UFC) mira a **sensibilizzare la popolazione al plurilinguismo**, promuovendo la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione dello stesso e rendendo possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui. Intende inoltre **promuovere la creazione di reti di attori** impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche, per esempio stabilendo e curando la collaborazione tra loro e promuovendo lo scambio di sapere e di esperienze.

Le domande di aiuti finanziari della Confederazione per il periodo 2023–2024 vanno presentate online entro il **1° ottobre 2022** tramite la piattaforma per i contributi di sostegno dell'UFC e saranno esaminate sulla base della versione rivista dell'ordinanza sulle lingue, la cui entrata in vigore è prevista per il 15 settembre 2022 (v. testo allegato).

### Procedura di concessione

#### Informazioni generali

- Sono esclusi i progetti dell'organizzazione che ricevono un aiuto finanziario nell'ambito di altri regimi di promozione dell'UFC o i progetti dell'organizzazione inclusi negli accordi di prestazioni con l'UFC.
- Le domande devono fornire tutte le informazioni necessarie per valutare i criteri di promozione. Non verranno svolte ricerche né colloqui a titolo integrativo.
- L'UFC decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari e lo fa esclusivamente sulla base del modulo di domanda e degli allegati.
- Il modulo di domanda va compilato in tutte le sue parti e inoltrato nei termini previsti.
- Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
- L'UFC comunica la sua decisione positiva o negativa circa sei settimane dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande del 1° ottobre.
- L'UFC conclude un accordo di prestazioni con i beneficiari dei contributi per il periodo 2023–2024.

## **Condizioni da adempiere per ottenere un sostegno**

Le organizzazioni devono:

- essere attive in almeno due regioni linguistiche;
- non perseguire uno scopo lucrativo;
- esercitare da almeno tre anni le attività di sensibilizzazione o creazione di reti di cui all'articolo 14 capoverso 1 OLing.

## **Finanziamento**

- Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l'organizzazione o istituzione sostiene per l'esercizio delle attività.
- Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.

Nella valutazione del sostegno sono considerate:

- al tipo e all'importanza delle attività;
- alla qualità e all'efficacia delle attività;
- alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

## **Oneri in caso di ottenimento di un sostegno**

- Le organizzazioni utilizzano i contributi dell'UFC in particolare per:
  - sviluppare e diffondere attività che mirano a sensibilizzare la popolazione al plurilinguismo, promuovendo la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione dello stesso e rendendo possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui;
  - creare reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche, in particolare le attività che promuovono lo scambio di sapere e di esperienze.
- Nella domanda di sostegno le organizzazioni sono tenute a specificare il loro orientamento generale e in particolare i loro obiettivi strategici per il periodo 2023–2024. Su questa base saranno definiti gli obiettivi annuali per il 2023 e il 2024.
- Le organizzazioni sostenute sono tenute a sottoporre all'UFC, entro le date prestabilite, un rapporto annuale relativo al raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi e un rapporto finanziario annuale dettagliato. Il versamento dell'aiuto finanziario dipende dall'invio della documentazione completa entro i termini previsti.
- Il rapporto annuale e il rapporto finanziario sono esaminati e valutati in una riunione annuale con l'UFC.
- Le organizzazioni sono tenute a rendere noto il sostegno concesso dall'UFC e a fornire a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie relative alle loro attività.
- Le organizzazioni sono tenute a comunicare senza indugio all'UFC tutte le modifiche sostanziali legate alla loro attività.

## Modifiche dell'articolo 14 OLing (RS 441.11)

<sup>1</sup> Per la promozione della comprensione tra le comunità linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:

- a. attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:
  1. promuovono la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione del plurilinguismo, e
  2. rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui;
- b. attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:
  1. promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e
  2. stabiliscono e curano la collaborazione.

<sup>2</sup> Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

- a. essere attive in almeno due regioni linguistiche;
- b. non perseguire uno scopo lucrativo;
- c. esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.

<sup>3</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

- a. al tipo e all'importanza delle attività;
- b. alla qualità e all'efficacia delle attività;
- c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l'organizzazione o istituzione sostiene per l'esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.

Stato: 17 agosto 2022